

L'art. 6 della direttiva 92/50 trova applicazione solo se esistono disposizioni legislative, regolamentari od amministrative pubblicate che conferiscono all'aggiudicatario un diritto esclusivo relativo all'oggetto dell'appalto aggiudicato.

(¹) GU C 235 del 6.10.2007.

Impugnazione proposta il 13 febbraio 2008 dalla Gateway, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, causa T-434/05, Gateway, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-57/08 P)

(2008/C 171/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gateway, Inc. (rappresentante: C. R. Jones, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fujitsu Siemens Computers GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, causa T-434/05;
- accogliere integralmente l'opposizione del ricorrente alla registrazione del marchio richiesto;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado è incorso nei seguenti errori:

- a) I termini «media gateway» e «gateway» possiedono un significato molto specifico sul mercato delle tecnologie dell'informazione, che indica particolari tipi di dispositivi per la conversione di un protocollo o formato in un altro. Tuttavia, il Tribunale di primo grado ha erroneamente dichiarato che quando il termine «gateway» è stato incorporato come elemento del marchio richiesto, esso serviva a designare caratteristiche descrittive di tutti i prodotti o servizi contraddistinti dalla specificazione controversa, mentre in effetti nessuno dei prodotti o servizi oggetto del marchio controverso figura tra i «media gateways» o i «gateways».
- b) Ha erroneamente definito il pubblico di riferimento, considerandolo costituito da consumatori che acquistano esclusiva-

mente prodotti e servizi informatici, piuttosto che da consumatori di tutti i prodotti e servizi contraddistinti dalla specificazione controversa.

- c) Ha erroneamente dichiarato che i marchi in conflitto non siano visivamente, foneticamente o concettualmente simili.
- d) Ha erroneamente considerato che la questione della somiglianza rispetto a due marchi denominativi in conflitto dovrebbe dipendere dalla condizione che l'impressione generale visiva, fonetica o concettuale prodotta dal segno denominativo composto sia dominata dalla parte rappresentata dal marchio anteriore.
- e) Nell'effettuare una valutazione sulla somiglianza tra i marchi in conflitto, esso non ha dato sufficiente rilevanza al carattere distintivo del termine «gateway» come marchio anteriore del ricorrente per prodotti e servizi informatici all'interno del pubblico di riferimento.
- f) Non ha preso in sufficiente considerazione il fatto che i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, di per se stessi o in ragione della reputazione che possiedono, godono di più ampia protezione rispetto ai marchi che presentano un carattere distintivo minore.
- g) Ha erroneamente concluso che «gateway» non riveste un ruolo distintivo indipendente all'interno del marchio richiesto.
- h) Ha erroneamente dichiarato che la probabilità di confusione dovrebbe dipendere dalla condizione che l'impressione generale prodotta dal segno composto sia dominata dalla parte rappresentata dal marchio anteriore.
- i) Non ha correttamente valutato il probabile impatto visivo, concettuale e fonetico che il termine «gateway» avrebbe sul consumatore medio dei prodotti e servizi in questione quando è incorporato come elemento del marchio richiesto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 2 aprile 2008 — J.E. Tyson Parketthandel GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Causa C-134/08)

(2008/C 171/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof (Germania).

Parti

Ricorrente: J.E. Tyson Parketthandel GmbH.

Convenuto: Hauptzollamt Bremen.